

## UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

### Quesito n. 2:

Si chiede se è possibile rivedere l'Art. 13 "Pagamenti", ricordando che il Vs Ente ha sottoscritto l'Accordo Pagamenti Lazio per gli anni 2014-2015 che prevede, all'art. 2, che esso si applichi a tutti i contratti in essere alla data di sottoscrizione dello stesso e/o stipulati successivamente.

Il Capitolato deroga al suddetto accordo nei termini di pagamento (90 giorni) e nella definizione degli interessi per ritardato pagamento, nonché nella previsione che l'AO pagherà il fornitore solo a seguito di pagamento da parte della Regione.

Siamo inoltre ad evidenziare che gli stessi articoli si discostano dai contenuti del D.Lgs. 192/12.

Infatti, in base al decreto n° 192/2012 (recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), che ha modificato il decreto n° 231/2002, il termine di pagamento ordinario diviene automaticamente di 60 giorni, quando l'ente pubblico è un ente che fornisce assistenza sanitaria. E questa ci risulta sia una condizione non derogabile.

Inoltre, ancora il decreto n° 192/2012 prevede che nei contratti tra imprese e pubblica amministrazione, si preveda che, in caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti, il debitore sia tenuto a corrispondere interessi ad un tasso che non può essere inferiore al tasso legale ossia al tasso BCE maggiorato di 8 punti percentuali e non nella misura prevista in Capitolato.

### Risposta quesito n. 2:

Si rammenta che questa Amministrazione può fare fronte alla spesa soltanto a condizione che siano rimessi i fondi finalizzati da parte della Regione Lazio, talchè essa sarebbe tenuta a riconoscere gli interessi di mora soltanto in caso di pagamento oltre i termini (previsti della legge) successivi a tale disponibilità finanziaria.

Il RUP  
Dott. Angelo Furfaro  
